



## **Guardia di Finanza**

### **REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO VENETO**

Ufficio Logistico – Sezione Commissariato e Armamenti – Drappello Commissariato  
Campo San Polo nr. 2128/a – Venezia – Tel. 041/7712348 – Pec VE0520000p@Pec.gdf.it

#### **CAPITOLATO TECNICO PER LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO A FAVORE DEL PERSONALE IN FORZA AL COMANDO REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA.**

##### **Articolo 1: Oggetto.**

Questo Ente Amministrativo intende avviare una idonea procedura comparativa, mediante esperimento di gara informale, per l'affidamento, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della Circolare nr. 27709 del 29.01.2013 emanata dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma (Conferimento di incarichi di studio, ricerca, e consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione), dell'incarico a professionista iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi, del servizio psicologico mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto. L'incarico comporta lo svolgimento dei compiti, mansioni ed attività specificate nel successivo articolo 5.

##### **Articolo 2: Durata della convenzione.**

L'affidatario si impegna ad assicurare il servizio in argomento per tutto il periodo di validità della convenzione con decorrenza dal **01/01/2019 al 31/12/2021**.

##### **Articolo 3: Luoghi di esecuzione delle prestazioni.**

L'Affidatario del servizio dovrà prestare la propria prestazione professionale presso l'Infermeria del Comando Regionale Veneto, sita in Mestre, via Piave 32.

##### **Articolo 4: importo della prestazione.**

L'onere massimo complessivo presunto dell'appalto per il periodo di cui al precedente art. 2 è di **€ 31.200,00**, pari ad un importo presunto annuale di **€ 10.400,00**. Il costo orario posto a base d'asta è di **€ 25,00**, al lordo della ritenuta d'acconto e in esenzione di I.V.A., per 8 ore settimanali, festivi esclusi.

Nulla si avrà a pretendere in caso di impiego inferiore alle 8 ore settimanali.

In ogni caso saranno liquidate le ore effettivamente prestate nel mese che dovranno essere verificate e accertate dal Capo del Servizio Sanitario Regionale.

Le prestazioni saranno liquidate a fronte di emissione di regolare fattura elettronica.

##### **Articolo 5: Compiti e mansioni dello Psicologo.**

L'Affidatario dovrà possedere i seguenti requisiti:

###### **A. PRINCIPALI**

- a) prestare il proprio servizio di massima, per 8 ore settimanali, da concordare con il Dirigente del Servizio Sanitario del Comando Regionale Veneto;

- b) essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi con annotazione della relativa specializzazione;
- c) possedere il diploma di laurea in Psicologia e il diploma di specializzazione in Psicoterapia;
- d) essere residente nella Regione del Veneto;
- e) avere esperienza nella gestione di sportelli di ascolto e sostegno psicologico rivolti ad un'utenza adulta;
- f) non essere in quiescenza;
- g) non avere in corso o avere avuto contestazioni, procedimenti, pendenze e/o carichi penali, anche sospesi, oppure avere ricorsi amministrativi, tributari e/o contabili contro questa Amministrazione e/o contro altre amministrazioni pubbliche;
- h) essere in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi previsti dalle vigenti normative generali e specifiche del settore medico;
- i) attenersi scrupolosamente ai requisiti di riserbo, riservatezza ed onorabilità connessi con il particolare incarico;
- j) non svolgere – in senso assoluto – attività che possano essere incompatibili con quelle previste dal servizio da affidare;
- k) attenersi all'osservanza del Codice deontologico degli Psicologi Italiani;
- l) acquisire in forma scritta il consenso informato dell'interessato alla consulenza psicologica e al trattamento dei dati personali, ai sensi del nuovo regolamento sulla privacy 2018 (Regolamento UE 2016/679) e registrarne l'accesso secondo appositi modelli predisposti dalla Direzione di Sanità del Comando Generale di Roma e custoditi adeguatamente a cura del professionista;
- l) rispettare scrupolosamente le direttive emanate dal Comando Generale di Roma della Guardia di Finanza in materia assistenziale, attenendosi e facendo riferimento, per ogni questione di ordine medico, al Direttore della Direzione di Sanità del IV Reparto del predetto Comando Generale del Corpo, nonché coordinarsi con il Dirigente del Servizio Sanitario responsabile dell'Infermeria Regionale.

## **B. PREFERENZIALI**

- a. pregressa esperienza in attività di ascolto e sostegno psicologico maturata presso la Guardia di Finanza;
- b. documentata esperienza in attività di supporto psicologico svolta presso altri Enti militari.

### **Articolo 6: Divieto di cessione o subappalto, cessione del credito.**

Per la particolare tipologia del servizio, resta espressamente convenuto che l'Affidatario non potrà, nel corso dell'appalto, cedere ovvero affidare a terzi – in tutto o in parte, tramite subappalto o cottimo – il servizio assunto, a pena di nullità del contratto stesso. E' vietata, altresì, la cessione totale o parziale del credito derivante dal presente affidamento.

### **Articolo 7: Prestazioni integrative**

Ogni eventuale integrazione che comportasse oneri economici imprevisi ed eccezionali potrà essere soddisfatta mediante la stipula di un atto aggiuntivo alla scrittura privata, previa autorizzazione del Comandante del Re.T.L.A..

## **Articolo 8: Penalità.**

Per eventuali inosservanze dell'orario, carenze, mancanze o inadempienze nella esecuzione della prestazione professionale rispetto a quanto previsto al precedente art. 5 (cinque), sarà applicata a carico del professionista una penalità pari allo 0,20% per ogni giorno di mancata presentazione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% calcolata sul prezzo netto della fattura mensile relativa alla esecuzione della prestazione professionale, come previsto dal D.M. 24/10/2014 n. 181 (Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza).

Ai fini dell'applicazione delle penalità, l'inadempimento viene considerato a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale la prestazione doveva essere adempiuta.

Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, se il professionista, nel corso dello stesso anno, indipendentemente dalle penalità applicate, incorra in almeno 3 (tre) contestazioni, l'Amministrazione può procedere a risolvere automaticamente ed unilateralmente l'incarico, affidando lo stesso al concorrente che segue in graduatoria in possesso dei previsti requisiti.

## **Articolo 9: Clausole di salvaguardia.**

L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà unilaterale di risolvere, in qualsiasi momento, la convenzione in argomento con l'Affidatario, il quale nulla avrà a pretendere economicamente nei confronti dell'Ente – fatto salvo, naturalmente, il controvalore delle sole prestazioni già eseguite – in caso di:

- a) assegnazione all'incarico di un Ufficiale medico da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e/o proveniente da Ufficiali Medici del Corpo della Guardia di Finanza;
- b) riorganizzazione del Servizio Sanitario disposta dall'Organo di Vertice (Comando Generale) del Corpo;
- c) operatività di accordo quadro o convenzione CONSIP per la fornitura di specifico servizio che preveda un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione.

## **Articolo 10: Deposito cauzionale e polizza assicurativa. Art. 103 DLGS 50/2016**

A garanzia degli obblighi e patti previsti dal contratto, l'Affidatario del servizio, alla stipula dell'atto, dovrà presentare garanzia fideiussoria o deposito cauzionale a favore di questa Amministrazione pari al 10% dell'importo complessivo aggiudicato per il servizio in argomento. La polizza fideiussoria dovrà prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 Codice Civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza sarà svincolata al termine del presente affidamento. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. In caso di inadempimento alle

obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'affidamento.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1198, con sottoscrizione autenticata.

#### **Articolo 11: Richiamo alla normativa generale e foro competente.**

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., nonché nel regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 (Codice dei Contratti pubblici e Regolamento di attuazione);
- nelle disposizioni di cui al R.D. 18.11.1923, n. 2440, e R.D. 23.05.1924, n. 827 Legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento e successive modifiche ed integrazioni;
- nel Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza, approvato con D.M. 14.12.2005, n. 292;
- nel Capitolato generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24/10/2014 n. 181.

Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente gara è competente il Foro di Venezia.

IL CAPO UFFICIO LOGISTICO  
(Ten. Col. Giacomo Mastai)